



Sent. n. 372/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Antonio Ciaramella Presidente

dott. Massimo Balestieri Consigliere, rel

dott. Saverio Galasso Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 80453 iscritto nel registro di segreteria nell'anno 2024 promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- X X X X, già X X X X, (P.IVA OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t. X X (C.F. OMISSIS), X X X X (P.IVA OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t. X X (C.F. OMISSIS), X X (C.F. OMISSIS) e X X (C.F. OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Dalfino, Emilio Reboli e Giuseppe Delle

Foglie;

visti gli atti di causa;

uditi, nella udienza pubblica del 27/05/2025, con

l'assistenza del segretario dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore consigliere Massimo Balestieri, la Procura regionale, nella persona del vice procuratore generale Maria Teresa D'Urso e l'avv. Emilio Reboli per i convenuti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. X X, in proprio e nella qualità di OMISSIS dal 03.04.2017 al 12.04.2021 dell'allora X X X X, oggi ridenominata X X X X, il sig. X X, in proprio e nella qualità di OMISSIS dal 14.07.2021 al 16.05.2023 della X X X X (già X X X X), la X X X X, in persona del legale rappresentante p.t. sig. OMISSIS, l'X X X X, in persona del legale rappresentante p.t. sig. X X.

L'indagine ha avuto a oggetto l'erogazione di contributi comunitari per le campagne agricole dal 2018 al 2022.

La Procura ha contestato ai convenuti il danno erariale di € 239.101,24, di cui € 168.454,28 relativa agli anni dal 2018 al 2020 in solido tra il sig. X X e le società, e € 70.646,66 relativa agli anni 2021 e 2022 in solido tra il sig. X X e le società.

La Procura regionale ha notificato ai convenuti

l'invito a dedurre nel mese di luglio 2023 e l'invito a dedurre integrativo nel mese di maggio 2024.

Ha rappresentato che la X X X X ha presentato ad X la domanda di contributi inserendo anche la superficie di 42,70 ettari, in realtà *"persa in virtù della Sent. OMISSIS (R.G. OMISSIS - pubblicata il OMISSIS e passata in giudicato il 10.05.2018), che aveva dichiarato la risoluzione di alcuni contratti di acquisto con cui la predetta Società aveva comprato i terreni con patto di riservato dominio. Non avendo pagato tutto il prezzo di vendita dei terreni, X, ente proprietario, ha ottenuto giudizialmente la risoluzione dei contratti predetti"*.

La Procura regionale ha rilevato che non è stato possibile identificare il soggetto che ha sottoscritto la domanda relativa all'anno 2018, in quanto recante la firma di altro soggetto rivelatasi falsa e il timbro della società, che secondo il convenuto X X era d'uso lasciare presso il Centro d'assistenza agricola (CAA). Secondo la Procura regionale, il convenuto X X era a conoscenza della pratica presentata nel 2018 e avrebbe dovuto informarsi sugli esiti della sentenza del 2017, notificata il 16/05/2022; inoltre le pratiche

relative agli anni 2019/2020 sono state presentate a firma del convenuto X X. La Procura regionale non ha condiviso la prospettazione della difesa del sig. X X, secondo cui non era stato informato della vicenda dal legale che aveva seguito il contenzioso davanti al giudice civile, e ha rilevato che la transazione intercorsa tra il sig. X X e l'avvocato *"appare del tutto artificiosa, e comunque non utile ad esentare il X X dall'amministrazione virtuosa del patrimonio societario. Il ruolo ricoperto dallo stesso gli impone infatti di verificare la correttezza e l'aggiornamento di atti di sicura rilevanza economica per la vita societaria, quali le richieste di erogazione di contributi comunitari e lo stato dei giudizi relativi al possesso dei terreni oggetto dei contributi menzionati, quantomeno nell'imminenza della presentazione delle istanze di pagamento"*.

La Procura ha, quindi, rilevato che le domande relative agli anni 2021 e 2022 sono state presentate a firma del convenuto X X e che solo il contributo anno 2018 è stato materialmente erogato, mentre il contributo relativo alle altre annualità è stato compensato con crediti dell'Erario.

La Procura regionale ha, poi, così evidenziato

l'elemento soggettivo di responsabilità:

"- X X X X (già X X X X): in qualità di beneficiaria effettiva ed attuale dei contributi X dal 2018 al 2022;

- X X X X: in qualità di società nata dalla cessione di ramo d'azienda della X X X X, e obbligata in solido con quest' ultima in virtù dell'art. 2506 bis co. 3 c.c. e del progetto di scissione della X X X X, costituente il proprio statuto;

- Dott. X X: dolo eventuale con accettazione del rischio della falsità della domanda, o quantomeno colpa grave per omissione dei controlli in ragione del ruolo di delegato alla gestione della X Per la campagna agricola 2018;

- Dott. X X: dolo, per aver sottoscritto le domande di erogazione dei contributi pur consapevole della domanda giudiziale di risoluzione dei contratti di locazione finanziaria introdotta nel 2014 e della successiva sentenza del 2017, in virtù della quale la Società perdeva il possesso dei terreni. In subordine, colpa grave per non essersi attivato presso il legale per accertarsi della permanenza nel possesso dei terreni oggetto di domanda giudiziale. Per le campagne agricole 2019 e 2020;

- Sig. X X: dolo, per aver sottoscritto le domande

di erogazione dei contributi in qualità di OMISSIS della società, sapendo o dovendo sapere non solo dell'esistenza della sentenza (ormai notificata alla Società), ma anche della richiesta formulata dalla stessa ad X per la rinuncia agli effetti della predetta sentenza. Per le campagne agricole 2021 e 2022".

Con riferimento alla X X X X la Procura regionale ha rilevato che trattasi "sempre della medesima X X X X per la quale hanno agito il X X e il X X e per la quale è stata modificata la ragione sociale in X X X X, lasciando immutato tutto il resto (medesima organizzazione, partita I.V.A., indirizzo pec, ecc.)".

Con riferimento alla "X X X X" costituita in data 31/10/2023 dalla scissione della X X X X, la Procura regionale ha osservato che essa "non è chiamata per l'imputabilità di condotte illecite, ma è chiamata in ragione del vincolo solidale che sussiste con la società scissa, l'odierna Soc. X X X X.

Vincolo solidale che si reputa rafforzato dal fatto che detta società, avendo il medesimo rappresentante legale, il Sig. X X, doveva o poteva essere a conoscenza della partecipazione all'illecita percezione dei contributi comunitari oggetto del

presente procedimento.

Ove non fosse ritenuta sufficiente la solidarietà prevista dal codice civile per l'assoggettamento della società alla corresponsabilità per danno erariale, si evidenzia che, in ragione dell'art. 1, quinquies, della legge n. 20 del 1994, la responsabilità contabile si estende, con vincolo solidale, a < ...i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo...>. La norma, pertanto, richiede alternativamente due requisiti: o l'illecito arricchimento; oppure l'essere "concorrente" (nell'illecito contabile) che, parimenti con quanto avviene in sede penale in cui il concorrente deve essere consapevole del contributo apportato nella commissione dell'illecito, implica un atteggiamento connotato dal dolo. Per l'esistenza dell'arricchimento, deve rilevarsi che l'X X X X, risulta cessionaria di una parte del patrimonio della X X X X che, a sua volta, è costituito da contributi percepiti illecitamente. In ragione di detto trasferimento, a giudizio di questa Procura, si è, tra l'altro, instaurato un rapporto di servizio tra l'Azienda cessionaria e l'ente erogatore (X) sufficiente a radicare la giurisdizione di questa

Corte". La Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno pari a € 239.101,24, oltre oneri accessori e spese di giustizia, a favore di X, così ripartito:

"- OMISSIS 2018: 54.280,45 € (Dott. X X + X X X X e X X X X)

- OMISSIS 2019: 59.487,50 € (Dott. X X + X X X X e X X X X)

- OMISSIS 2020: 54.686,33 € (Dott. X X + X X X X e X X X X)

- OMISSIS 2021: 54.189,51 € (Sig. X X + X X X X e X X X X)

- OMISSIS 2022: 16.457,15 € (Sig. X X + Dott. X X + X X X X e X X X X)".

2. Con decreto presidenziale è stata fissata l'udienza del 21 gennaio 2025 per la discussione del giudizio.

3. Con comparsa di costituzione depositata nell'interesse dei convenuti, la difesa ha eccepito la nullità della citazione per genericità e la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 113 della Carta Costituzionale e dell'art 86 codice di giustizia contabile. Sul punto, la difesa ha osservato che l'importo di € 239.101,24 non è stato erogato alle società convenute. La difesa ha, poi,

evidenziato l'assenza del dolo e/o della colpa grave, in quanto "la sentenza oggetto di giudizio è stata pubblicata il 10.11.2017, notificata nelle forme di legge nel maggio 2022 ed eseguita (dopo la notifica di un nuovo atto di precetto, essendo il precedente scaduto decorsi i 90 gg di legge) solo nel febbraio 2024", rilevando la piena disponibilità dei terreni in questione fino al mese di febbraio 2024, non essendo emerse anomalie sul sistema informatico al momento della presentazione delle domande, evidenziando che "X X , ora X X X X, nella fattispecie ha adottato tutte le possibili cautele in sede di presentazione delle DUP, sia nel 2018 e sia successivamente, fino alla intervenuta conoscenza della sentenza del Tribunale di Roma, ingenerandosene il legittimo affidamento.

Difatti, accertando attraverso gli unici canali di legge (anagrafe tributaria, SIAN, ecc...) la titolarità delle particelle in OMISSIS di OMISSIS, non era dato conoscere dell'esistenza della detta sentenza del 2017 e dell'intervenuta risoluzione".

Secondo la difesa non è, quindi, configurabile "alcuna ragione di irregolarità né alcun intento fraudolento tale da potersi dichiarare la decadenza ai sensi dell'art. 60 Reg. n. 1306/2013 o dell'art.

75 DPR n. 445/2000", richiamando i giudizi pendenti davanti al TAR.

La difesa ha, poi, evidenziato la responsabilità dei funzionari di X per aver notificato la sentenza del 2017 solo nel mese di maggio 2022 e per aver avviato in ritardo la procedura di rilascio, definita il 20/02/2024.

La difesa ha, poi, evidenziato la condotta del responsabile del OMISSIS (OMISSIS OMISSIS) - Roma, la cui posizione è stata archiviata dalla Procura regionale, e sul punto ha richiamato quanto emerso in sede penale nel procedimento di cui alla sentenza della OMISSIS Sezione Penale del Tribunale ordinario di Roma, in particolare con riferimento alla violazione dell'obbligo di corretta identificazione del soggetto che presenta la domanda di contributi e sull'assenza della notazione al catasto della sentenza del 2017.

3.1 Per quanto attiene al convenuto X X, la difesa ha rilevato che questi è stato OMISSIS della X X dal 03.04.2017 al 12.04.2021 e ha evidenziato che la sentenza n. OMISSIS è stata comunicata al difensore della società con biglietto di cancelleria ma non notificata e che la transazione intercorsa con il legale è avvenuta per mezzo di un organismo di

mediazione il cui verbale fa piena prova fino a querela di falso. La difesa del convenuto ha richiamato quanto dichiarato dal suddetto legale nel processo penale, dal quale emerge che il convenuto X X non era a conoscenza di alcuna condotta illecita. La difesa ha rilevato che la suddetta sentenza diveniva esecutiva solo in data 10/02/2020 e ha richiamato la motivazione della sentenza penale. La difesa ha, poi, dedotto il difetto di legittimazione passiva del convenuto X X con riferimento alla campagna del 2022 e all'importo di € 16.457,15.

3.2 Con riferimento alla posizione del convenuto X X, la difesa ha dedotto la nullità della citazione per violazione dell'art. 88, comma 3, c.g.c., in quanto la citazione è stata notificata dalla Procura della Corte dei Conti in violazione del termine di 90 giorni liberi tra la notifica e l'udienza.

La difesa ha, poi, eccepito il difetto di legittimazione passiva, rilevando che il convenuto, che è stato legale rappresentante della società X X (già X X) giusta iscrizione dell'11.08.2021 e sino al 18.05.2023, non ha sottoscritto la domanda relativa al 2021, mentre nella domanda relativa alla campagna 2022 non sono compresi i terreni oggetto della sentenza del 2017, e ha rilevato che per la

circolare X le domande pervenute dopo il 12 luglio 2021 sono inammissibili, evidenziando che per la Procura regionale il sig. X X ha assunto la carica il 14 luglio 2021, e nel merito ha rappresentato l'infondatezza del danno erariale richiamando le considerazioni di cui ai punti 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della memoria di costituzione.

3.3. Per quanto attiene al convenuto X X X, la difesa ha dedotto il difetto di legittimazione passiva, rilevando che la società si è costituita solo nel mese di ottobre 2023. Ha rilevato che l'atto di scissione è del 25/05/2023 e non riguarda i terreni oggetto della sentenza del 2017 e nel merito ha rappresentato l'infondatezza del danno erariale richiamando le considerazioni di cui ai punti 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della memoria di costituzione.

3.4 La difesa dei convenuti ha così concluso chiedendo:

- *"in via preliminare in rito, sulla scorta di quanto dedotto sub 20, pronunciare declaratoria di nullità della citazione, in relazione alla posizione del convenuto X X, per violazione dei termini di cui al comma 3 dell'art. 88 del codice di rito;*
- *sempre in via preliminare in rito, sulla*

scorta di quanto dedotto sub 16), pronunciare declaratoria di nullità della citazione per genericità ai sensi del combinato disposto del comma 2, lett c) e comma 6 dell'art 86 del codice di rito;

- *sempre in via preliminare in rito, dichiarare, sulla scorta di quanto dedotto sub 20) e 21), il difetto di legittimazione passiva del sig. X X e della X X X X;*

- *sempre in via preliminare, dichiarare, sulla scorta di quanto dedotto sub 19.c), il difetto di legittimazione passiva del dott. X X in relazione alle richieste nei suoi confronti formulate (pag 14 della citazione) in relazione alla OMISSIS 2022;*

- *nel merito, per quanto sopra esposto, il rigetto delle richieste dell'avverso atto di citazione;*

- *in subordine, senza recesso e salvo gravame, ove occorra, sulla scorta di quanto dedotto sub 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20 e 21) del presente atto, che il Giudice adito, valutate le condotte dei soggetti non convenuti dalla Procura nell'odierno contenzioso, nella denegata e non auspicata ipotesi di*

accoglimento delle tesi difensive della stessa Procura, ridetermini in minor somma l'eventuale condanna in capo ai convenuti.

Con vittoria di spese ed onorari di causa".

4. Con nota del 17/01/2025, la difesa dei convenuti ha depositato la sentenza n. OMISSIS del Tribunale di Roma di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., del convenuto X X e della X X, ora X X, perché il fatto non sussiste.

5. All'udienza del 21 gennaio 2025, la discussione del giudizio è stata rinviata all'udienza del 27 maggio 2025, ore 10.00, in considerazione dell'eccezione del convenuto X X sulla violazione dell'art 88, comma 3, c.g.c., constatata la mancanza dei termini a difesa del convenuto in relazione alla data della notificazione della citazione e del relativo decreto di fissazione udienza.

6. Con note d'udienza la Procura regionale ha replicato a quanto dedotto dalla difesa dei convenuti e ha evidenziato che la sentenza penale non preclude l'autonoma valutazione del giudice contabile. Ha rilevato, poi, che occorre distinguere due periodi, il 2018 e il 2019/2022, rappresentando che, in ogni caso, il giudizio pendente davanti al TAR n. OMISSIS sulla legittimità a trattenere i

contributi per il 2018 ha carattere pregiudiziale, ai sensi dell'art. 106 c.g.c, sull'intero giudizio di responsabilità, in quanto la quota dei contributi percepiti nel 2018 incide sull'ammontare del danno contestato. Nel merito, ha rilevato che i contributi sono stati illegittimamente percepiti dalla X X X X e dalla scissione del patrimonio nel 2023 sono nate l'X X e la X X, che sono state chiamate in causa per mezzo del rappresentante legale. Con riferimento al difetto di legittimazione passiva relativa al convenuto X X per l'anno 2021 ha rilevato che alla data della domanda del 20/07/2021 questi era amministratore unico della Società.

Con riferimento alla posizione del convenuto X X ha rilevato che nella memoria di costituzione in giudizio della Società nel 2015 nel contenzioso definito con la sentenza del 2017, l'amministratore della Società era la OMISSIS del sig. X X, ma di fatto il convenuto era artefice di tutte le iniziative assunte, e che non assume rilievo l'omessa conoscenza della sentenza civile, in quanto era onere della Società informarsi sul contenzioso, e che il sig. X X era a conoscenza della sentenza nel mese di luglio 2020, a seguito della comunicazione della bozza dell'istanza di rinuncia

agli effetti della sentenza, inoltrata a X a firma della OMISSIS, disconosciuta dalla stessa nel verbale di audizione.

La Procura regionale ha, poi, evidenziato che solo dopo la notifica dell'invito a dedurre è stata avviata la procedura conciliativa con l'avvocato che aveva seguito la vicenda in sede civile e che nessuna responsabilità è imputabile al OMISSIS.

Ha, poi, ribadito che l'X X è stata chiamata in causa in virtù del vincolo solidale. Ha concluso *"in via preliminare per l'accoglimento dell'istanza di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c. per le motivazioni sopra esplicitate; nel merito, qualora la su indicata istanza non dovesse essere accolta dal Collegio, si insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con l'atto di citazione"*.

7. All'odierna udienza il rappresentante della Procura attrice e il difensore dei convenuti si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata

trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare il Collegio esamina la richiesta di sospensione del giudizio formulata dalla Procura regionale ai sensi dell'art. 106 c.g.c.

Sul punto, il Collegio rileva che secondo il costante orientamento delle Sezioni riunite la *"sospensione necessaria del processo presuppone la pendenza di un processo avente ad oggetto una questione pregiudiziale, sulla quale nel processo de quo, per volontà di parte o per disposizione di legge, il giudice debba decidere con efficacia di giudicato (ordinanza n. 9/2018; negli stessi termini, tra le altre, ordinanza n. 12/2018).*

Nel caso in esame, non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra il presente giudizio e quello pendente davanti al giudice amministrativo, dovendosi, invece, far riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vi è autonomia tra il giudizio contabile e quello civile, penale o amministrativo, con la conseguenza che la pendenza di altro giudizio non comporta la sospensione necessaria del giudizio contabile.

Pertanto, la richiesta di sospensione del giudizio è rigettata.

2. Con riferimento all'eccezione relativa alla nullità della citazione per genericità ai sensi del combinato disposto del comma 2, lett c) e comma 6 dell'art 86 del codice di rito, essa non è fondata in quanto l'atto di citazione ha puntualmente indicato tutti gli elementi previsti dalle suddette norme.

L'eccezione di nullità della citazione in relazione alla posizione del convenuto X X, per violazione dei termini di cui al comma 3 dell'art. 88 del codice di rito è infondata, in quanto la citazione è stata notificata e il Collegio ha rinviato l'udienza di discussione concedendo termini a difesa.

3. In virtù del principio della ragione più liquida, il Collegio rileva che con la sentenza n. OMISSIS il Tribunale di Roma ha assolto, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., il convenuto X X e la X X X X, ora X X, dai reati di cui ai capi d'imputazione A), riferito alla domanda anno 2018 e B), riferito alle domande anni 2019 e 2020, e la Società dall'illecito amministrativo di cui al capo C), perché il fatto non sussiste. Il giudice penale ha rilevato che alla sentenza del giudice civile n. OMISSIS è stata

apposta la formula esecutiva solo in data 10/02/2020 e che, quindi, la X X X X *"era in possesso dei terreni agricoli per i quali aveva chiesto il contributo, in quanto la normativa conferisce un sostegno economico al coltivatore diretto del terreno, a colui che cioè ne abbia la disponibilità materiale, a prescindere dal titolo"*.

Nella motivazione della citata sentenza penale, il giudice ha, poi, evidenziato che nelle controversie agrarie il rilascio del fondo avviene alla scadenza del termine dell'annata agraria in cui è stata pronunciata la sentenza esecutiva e che la sentenza del giudice civile è stata notificata nel 2022.

Al riguardo, il Collegio condivide la suddetta motivazione del giudice penale, rilevando, quindi, la legittima disponibilità dei terreni in capo ai convenuti; sul punto, rileva che la sentenza del giudice civile è stata notificata in data 16/05/2022 unitamente al precetto, che poi era rinotificato in data 23/10/2023 ai fini della procedura esecutiva di rilascio (verbale di sfratto del 20/02/2024).

La domanda della Procura regionale è, quindi, rigettata, con conseguente assorbimento degli altri profili dedotti dalle parti.

All'esito del giudizio segue la quantificazione

delle spese legali a favore dei convenuti in complessivi € 6.300,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80453 del registro di Segreteria:

- rigetta la richiesta di sospensione del giudizio;
- rigetta l'eccezione di nullità della citazione;
- rigetta la domanda della Procura regionale e quantifica le spese legali a favore dei convenuti in complessivi € 6.300,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%;
- nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente

sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Massimo Balestieri

Antonio Ciaramella

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 04 agosto 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

f.to digitalmente

